



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 134 della seduta del 19 APR. 2018.

Oggetto: Determinazione del livello dei servizi minimi (art. 16 D.Lgs. 422/1997; art. 5 della L.R. 35/2015) – Approvazione del documento da sottoporre all'intesa con gli enti locali.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) Prof. Roberto Musmanno
Assessore

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma)

Dirigente/i Generale/i: DIRIGENTE GENERALE
Ing. Luigi Zimmo (timbro e firma)

Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma) Il dirigente di settore
Ing. Giuseppe Pavone

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	X	
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X	
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
6	Antonietta RIZZO	Componente	X	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente		X
8	Francesco ROSSI	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
_____ timbro e firma _____
Ing. Filippo De Celio

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:

- che il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 prevede che *"il livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale definisce il livello essenziale delle prestazioni, in termini quantitativi e qualitativi in conformità alle previsioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422"*, che al comma 1 stabilisce che *"i servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini [...] sono definiti tenendo conto:*
 - a) *dell'integrazione tra le reti di trasporto;*
 - b) *del pendolarismo scolastico e lavorativo;*
 - c) *della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, sociosanitari e culturali;*
 - d) *delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento."*
- che al comma 2, la stessa disposizione statale prevede che la determinazione del livello dei servizi minimi è effettuata *"adottando criteri di omogeneità fra regioni, quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini [...] e in osservanza dei seguenti criteri:*
 - a) *ricorso alle modalità e tecniche di trasporto più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto considerate, con particolare attenzione a quelle delle persone con ridotta capacità motoria;*
 - b) *scelta, tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità; dovrà, in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l'incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento."*
- che il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 prevede che *"le regioni definiscono, d'intesa con gli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale"*, i termini quantitativi e qualitativi del livello dei servizi minimi, e che le relative disposizioni normative regionali di riferimento sono contenute nei commi da 2 a 5 dell'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35, che prevedono quanto segue:
 - la Giunta regionale determina il livello dei servizi minimi d'intesa con gli enti locali, sentiti i pareri della commissione consiliare competente, della Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL) e del Comitato della mobilità;
 - al fine del raggiungimento dell'intesa si tiene apposita conferenza dei servizi che si svolge esclusivamente per via telematica;
 - l'intesa si intende raggiunta con l'espressione favorevole di un numero di enti locali che rappresenta i tre quarti dei partecipanti, pesati rispetto alla popolazione residente; nel caso della Città metropolitana di Reggio Calabria la popolazione equivalente è data dalla somma della popolazione residente nel territorio della Città metropolitana e nel comune capoluogo;
 - decorsi centoventi giorni dall'avvio della conferenza dei servizi, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, la Giunta regionale, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in sede di conferenza dei servizi, determina il livello dei servizi minimi;
 - la determinazione del livello dei servizi minimi è trasmessa al Consiglio regionale, che entro sessanta giorni può apportarvi variazioni; le variazioni, nel caso in cui sia stata raggiunta l'intesa di cui al comma 3, possono esclusivamente elevare il livello dei servizi minimi precedentemente definito.
- che il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 prevede che la determinazione del livello dei servizi minimi è rivista con cadenza almeno decennale, e precisato che tale termine non è da confondersi con l'aggiornamento dei *"servizi minimi"*, che ai sensi del comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35

“sono i servizi necessari a garantire il livello dei servizi minimi, che devono essere previsti nel Programma pluriennale del trasporto pubblico locale.”

PRESO ATTO che nel capitolo 4 del *Piano Regionale dei Trasporti*, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.157 del 19/12/2016, è prevista l'azione 3 *“Misure per la programmazione, l'efficienza, l'efficacia e l'aumento della competitività dei servizi regionali delle varie tipologie”*.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 157 del 21/04/2017, avente ad oggetto *“Determinazione del livello dei servizi minimi (art. 16 D.Lgs. 422/1997; art. 5 della L.R. 35/2015) – Approvazione del documento da sottoporre ai pareri della Commissione consiliare competente, della Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL) e del Comitato della mobilità”* e l'allegato documento.

CONSIDERATO

- che sul documento approvato con la sopra citata deliberazione della Giunta regionale n. 157 del 21/04/2017 sono stati espressi i seguenti pareri:
 - il Comitato della Mobilità, nell'adunanza del 19/05/2017 ha espresso a maggioranza *“parere favorevole, con la raccomandazione di prevedere risorse finanziarie sufficienti a mantenere un livello dei servizi comunque superiore al livello minimo, e opportuno alle esigenze di mobilità dei Calabresi, con tariffe sostenibili in particolar modo per gli studenti”*;
 - la IV Commissione consiliare nella seduta del 23/05/2017 ha espresso all'unanimità *“parere favorevole con la raccomandazione che il documento venga nuovamente sottoposto al parere di questa Commissione consiliare una volta acquisiti i pareri e le intese prescritti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 35 del 2015”* (trasmesso alla Giunta regionale con nota prot. n. 22457 di pari data);
 - l'Autorità Regionale dei Trasporti, ART-CAL, ha espresso un articolato parere, con deliberazione n. 20 del 17.07.2017, e su richiesta di interpretazione autentica (nota prot. n. 267837 del 24.08.2017) si è espressa con propria nota prot. n. 56/COMM dell'11.09.2017 (acquisita al prot. n. 283428 del 12.09.2017);
- che a seguito dei pareri ricevuti, il Presidente della Giunta regionale ha ritenuto di avviare una più ampia consultazione, oltre l'acquisizione dei formali pareri di cui sopra, all'esito della quale è emersa quasi unanimemente la proposta di prevedere un livello dei servizi minimi associato a un livello di spesa comunque non inferiore a quello attuale;
- che immediatamente dopo l'approvazione del documento sul livello dei servizi minimi (deliberazione della Giunta regionale n. 157 del 21/04/2017) è stato pubblicato il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, che al comma 6 dell'articolo 27 ha previsto che fossero definiti i criteri con cui le regioni a statuto ordinario determinano i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con tutte le modalità, e che si era pertanto ritenuto di attendere la definizione di tali criteri, prima di proseguire con l'iter di approvazione del livello dei servizi minimi.

RITENUTO:

- di tenere conto delle raccomandazioni a corredo dei pareri favorevoli espressi dal Comitato della Mobilità e dalla IV Commissione consiliare;
- di accogliere parzialmente le indicazioni di modifica e integrazione del documento contenute nel parere dell'ART-CAL, coerentemente alla relazione e alle motivazioni di cui all'allegato 1;
- di provvedere comunque a proseguire l'iter di approvazione del livello dei servizi minimi, anche nelle more del decreto interministeriale di cui al sopra citato comma 6 dell'articolo 27 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, essendo ampiamente e infruttuosamente decorso il termine previsto per la sua emanazione;

- di accogliere in particolare la *“raccomandazione di prevedere risorse finanziarie sufficienti a mantenere un livello dei servizi comunque superiore al livello minimo”* del Comitato della Mobilità, nonché la proposta risultante dall'esito della consultazione successiva, che in sintesi è quella di prevedere un livello dei servizi minimi associato a un livello di spesa comunque non inferiore a quello attuale.

VISTO l'allegato documento, modificato e integrato per come sopra ritenuto (allegato 2).

CONSIDERATO:

- che pertanto il livello di spesa previsto nel documento, così come modificato e integrato, è pari a 232,5 MEuro nel 2020, con successivo adeguamento all'inflazione negli anni seguenti, essendo tale livello di spesa approssimativamente in linea con quello attuale;
- che l'importo sopra determinato include l'intera spesa corrente, IVA inclusa, sia per servizi che per gestione e manutenzione ordinaria delle infrastrutture;
- che il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 prevede che *“la Giunta regionale determina il livello dei servizi minimi [...] tenendo nella dovuta considerazione le risorse finanziarie necessarie per garantire il livello determinato”*, limitandosi pertanto a una quantificazione e a una necessariamente attenta ponderazione dell'onere necessario, senza porre un limite nella disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sui pertinenti capitoli di spesa;
- che tale disposizione non contrasta con il principio del pareggio di bilancio sancito dall'articolo 81 della Costituzione, per come chiarito dalla sentenza n. 275/2016 della Corte Costituzionale, secondo la quale *“è la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.”*
- che l'onere finanziario effettivo scaturirà dal documento conclusivo, dopo il procedimento per raggiungere l'intesa con gli enti locali e le successive determinazioni del Consiglio regionale;
- che, quale riferimento, la spesa prevista trova attualmente copertura sul bilancio di previsione, nell'anno 2020, come segue:
 - sulle risorse in entrata del fondo per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, allocate in uscita sui capitoli di spesa U2301024801, U2301024802, U2301024901, U2301051101, 2301051201 per l'importo complessivo di euro 211.060.532,87 ma a maggior garanzia in considerazione delle riduzioni del fondo di un importo presunto pari a euro 2.487.733,45 si considereranno risorse in entrata per euro 208.572.799,42 tutto ciò ove non fossero modificate le vigenti aliquote di ripartizione fra le regioni, per effetto di quanto previsto dall'articolo 27 del D.L. 50/2017;
 - sulle risorse autonome, sui capitoli di spesa U0222210701 e U2301051901, per un totale di euro 28.875.185,02;
 per un importo complessivo presunto di euro 237.447.984,44;
- che la copertura effettiva dovrà in seguito essere determinata tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 27 del D.L. 50/2017, in ordine ai criteri di ripartizione delle risorse del fondo per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale;
- che dalla somma disponibile vanno detratti:
 - il maggiore onere derivante dalla L.R. 4/2018 (di cui all'art. 6 della stessa legge), pari a euro 596.951,67;
 - il possibile maggior onere derivante dalla sottocompensazione del contratto di servizio 2015-2017 con Trenitalia s.p.a., pari a euro 2.307.250,00;
 - il fondo di cui all'art. 13, c. 16, della L.R. 35/2015, pari a euro 1.899.583,88;
 per un totale di euro 4.803.785,55;
- che comunque una riduzione del livello di spesa previsto nel documento potrà rinvenire dai minori oneri che deriveranno dalla avvenuta costituzione operativa dell'Agenzia reti e mobilità s.p.a. per la quale l'Amministrazione Regionale è impegnata alla costituzione entro l' 01.01.2019;

PRESO ATTO di quanto esposto e:

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016.
- che ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano l'esistenza della copertura finanziaria con riferimento alle risorse iscritte in bilancio.

SU PROPOSTA dell'assessore alle infrastrutture, prof. Roberto Musmanno, a voti unanimi,

DELIBERA

1.- **Di approvare** l'allegato documento relativo al livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale, previsto dall'art. 5 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 35, da sottoporre all'intesa con gli enti locali.

2.- **Di trasmettere** il presente provvedimento al Dipartimento competente per l'indizione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35.

3.- **Di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Francesca Palumbo

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 18 MAG. 2018 al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto